



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 Fasc. 8.56.1/2021

Oggetto: [ID: 7997] BICINICCO, SANTA MARIA LA LONGA E PALMANOVA (UD): Progetto di un impianto agrivoltaico della potenza nominale complessiva di 13,34 MW sito nei comuni di Bicinicco (UD) e Santa Maria La Longa (UD) e le relative opere di rete ricadenti nei Comuni di Bicinicco (UD), Santa Maria La Longa (UD) e Palmanova (UD).

Procedimento ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. 152/2006.

Proponente: Atlas Solar 1 S.r.l.

Parere finale

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Ex Ministero della Transizione Ecologica
Direzione generale valutazioni ambientali
Ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
va@pec.mite.gov.it

Alla Società Atlas Solar 1 S.r.l.
atlassolar1@legalmail.it

E.p.c.

All'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli
Venezia Giulia
sabap-fvg@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico DG
ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico DG ABAP

Alla Regione Friuli Venezia Giulia
Area ambiente, territorio, energia
Servizio valutazioni ambientali
ambiente@certregione.fvg.it

Servizio Pianificazione paesaggistica territoriale e strategica
territorio@certregione.fvg.it

Alla Provincia di Udine
provincia.udine@cert.provincia.udine.it

Al Comune di Bicinicco (UD)
comune.bicinicco@certgov.fvg.it

Al Comune di Santa Maria La Longa (UD)
comune.santamarialalonga@certgov.fvg.it

Alla Città di Palmanova
comune.palmanova@certgov.fvg.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019.

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale".

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, e convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).

VISTO l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", secondo cui la Soprintendenza Speciale per il PNRR del Ministero della Cultura, istituita ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni sono interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale, anche con riferimento ai procedimenti pendenti.



CONSIDERATO che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT - esercizio delle funzioni di tutela - Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'arte e l'architettura contemporanea ha collaborato con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione informato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii." (Rev.4 del 03.12.2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

PREMESSO che, con nota del 27.12.21 acquisita dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (DG ABAP) con prot. n. 44050-A del 31.12.2021, la Società ATLAS SOLAR 1 s.r.l. ha presentato al MiTE e a questo Ministero istanza di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

PREMESSO che con nota prot.n. 90204 del 19.07.2022 acquisita agli atti della DG ABAP con nota prot.n. 1699-A del 20.07.2022, il MiTE ha comunicato la procedibilità dell'istanza per il progetto in esame e ha evidenziato che ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, la documentazione presentata dal Proponente è stata pubblicata sull'apposita piattaforma web, all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/8394/12394>.

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot.n. 1795-P del 22.07.2022 ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia e il contributo istruttorio ai Servizi II e III della DG ABAP.

CONSIDERATO che con nota prot. 2224-P del 05.08.2022, sulla base della documentazione pubblicata sul sito del MASE, a valle delle valutazioni effettuate da questo Ufficio e dalla Soprintendenza ABAP competente territorialmente, questa Soprintendenza Speciale ha trasmesso all'allora MiTE e al Proponente una richiesta di documentazione integrativa



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

utile ad individuare meglio gli impatti dell'opera sul patrimonio culturale esistente e finalizzata all'espressione del proprio parere di competenza.

CONSIDERATO che con nota del 24.11.2022 acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con nota prot. 6179-A del 28.11.2022 la Società Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con nota prot. 2224-P del 05.08.2022 sopra citata.

CONSIDERATO che la documentazione integrativa richiesta da questo Ministero e dalla regione Friuli Venezia Giulia sono state pubblicate sul sito del MASE rispettivamente in data 24.11.2022 e 15.12.2022.

CONSIDERATO che con nota 6319-P del 30.11.2022 questa Soprintendenza Speciale ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP del Friuli Venezia Giulia e il contributo istruttorio ai Servizi II e III della DG ABAP a valle dell'arrivo delle integrazioni e dei pareri pubblicati sul sito del MASE.

CONSIDERATO che con nota prot. 369-P del 11.01.2023 acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. n. 364-A del 11.01.2023 la Soprintendenza ABAP del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso il proprio parere di competenza richiesto da questo Ufficio.

CONSIDERATO che il Servizio III della Direzione Generale ABAP con nota prot.n. 581-I del 17.01.2023 ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che il Servizio II della Direzione Generale ABAP con nota prot.n. 610-I del 18.01.2023 ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che questo Ufficio con nota prot.n. 1123 del 26.01.2023 per quanto di propria competenza ha espresso parere positivo condizionato di compatibilità ambientale del progetto sulla base della documentazione pubblicata così come stabilito dal Dlgs n. 152/2006;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha convocato il giorno 28.02.2023 la riunione tecnica alla quale hanno partecipato sia questo Ufficio, che il rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia e la Società proponente.

CONSIDERATO che durante la suddetta riunione tecnica questo Ufficio ha riscontrato una sostanziale differenza tra la documentazione proiettata a video dal Proponente e quella oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 sul sito web del MASE all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8394/12394> così come indicata nella nota di codesto MASE prot.n. 90204 del 19.07.2022 recante Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento.

CONSIDERATO quindi che questo ufficio con nota 2891 del 01.03.2023 ha comunicato al MASE che *sia gli Uffici centrali che quelli periferici di questo Ministero nonché tutte le amministrazioni e soggetti coinvolti nel procedimento hanno l'obbligo di valutare il progetto sulla base della sola documentazione pubblicata e ovviamente hanno effettuato o stanno effettuando le loro valutazioni sulla base della documentazione pubblicata sul citato sito del MASE <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8394/12394>;*

considerato inoltre che questo Ufficio con nota prot.n. 1123 del 26.01.2023 per quanto di propria competenza ha già espresso parere positivo condizionato di compatibilità ambientale del progetto sulla base della documentazione pubblicata così come stabilito dal Dlgs n. 152/2006;

considerato altresì che, tra gli altri Uffici territoriali che si sono espressi nel corso del procedimento, anche la Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, Servizio Pianificazione paesaggistica territoriale e strategica con nota prot. 7734 del 26.07.2022 ha espresso la propria valutazione sulla base della documentazione pubblicata.

Tutto quanto sopra considerato questo ufficio rileva l'urgente necessità che codesto Ministero verifichi che tutta la documentazione pubblicata corrisponda al progetto che effettivamente tutti i soggetti coinvolti o competenti sono chiamati a valutare, segnalando sin da ora che l'unico progetto oggetto di valutazione non può che essere quello reso pubblico attraverso avviso al pubblico.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Qualora si dovesse riscontrare che il progetto oggetto di istanza di valutazione di impatto ambientale sia differente rispetto a quello pubblicato si segnala la necessità di una pubblicazione ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 sul sito del MASE e che tutte le amministrazioni e i soggetti coinvolti valutino il medesimo progetto.

A tal fine si segnala a codesto Ministero che il layout progettuale proiettato dalla Società proponente in sede di tavolo tecnico sembrerebbe corrispondere a quello presente nella documentazione trasmessa in sede di perfezionamento dell'istanza a codesto Ministero con nota del 16.06.2022, a differenza di quanto invece pubblicato sul sito del MASE che invece corrisponderebbe alla documentazione trasmessa dal proponente con nota del 27.12.2021.

In attesa di necessario chiarimento da parte del MASE e di eventuale nuova pubblicazione si comunica sin da ora che se il progetto oggetto di istanza di VIA dovesse corrispondere alla versione così come in parte proiettata dal proponente in sede di tavolo tecnico, vista la sostanziale differenza rispetto al progetto pubblicato in merito alla localizzazione delle opere e alla riscontrata novità rispetto all'interferenza con un bene soggetto a tutela ai sensi dell'art. 142 del Dlgs 42/2004 non documentata in sede di pubblicazione e di cui questo Ufficio ovviamente non ha potuto tenerne conto nel proprio parere nota prot.n. 1123 del 26.01.2023, questo Ufficio dovrà esprimere nuovamente il proprio parere e dovrà aggiornarne il quadro prescrittivo.

CONSIDERATO che il MASE ha riscontrato la suddetta richiesta di questo Ufficio con nota prot.n. 35338 del 09.03.2023 (agli atti di questo Ufficio con nota prot.n. 3645 del 13.03.2023) comunicando quanto segue:

Si fa riferimento alla nota di codesto Ufficio (prot. 2891-P del 1° marzo 2023, acquisita dalla Scrivente al prot. MiTE.29758 del 1° marzo 2023), relativa alla procedura in oggetto e alla urgente necessità di verificare la corrispondenza della documentazione pubblicata, per comunicare che la versione da considerare è quella trasmessa dal proponente il 16 giugno 2022 in sede di perfezionamento dell'istanza. Tale documentazione non era stata pubblicata a causa di un disguido tecnico. Pertanto, si è provveduto a renderla disponibile sul Portale VIA-VAS-AIA al link:

<https://va.mite.gov.it/it/IT/Oggetti/Documentazione/8394/12394?Testo=&RaggruppamentoID=148#form-cercaDocumentazione>.

Al fine di consentire a tutti i soggetti di valutare lo stesso progetto, si informa che i termini della consultazione pubblica sono stati riaperti fino al 18 marzo 2023.

CONSIDERATO che dalla documentazione trasmessa dal Proponente e successivamente integrata e modificata si apprende quanto segue.

Descrizione sintetica dell'intervento

Da quanto si evince dalla documentazione pubblicata il progetto in oggetto riguarda la realizzazione di un **impianto agrivoltaico con fotovoltaico ad inseguimento su tracker monoassiali allacciato alla Rete Nazionale in MT** e costituito da due sottosezioni. Per semplicità le due sottosezioni di impianto saranno trattate come impianti denominati "Bicinicco – Santa Maria La Longa 1 (per Brevità "Bicinicco 1") e "Bicinicco – Santa Maria La Longa 2 (per brevità "Bicinicco 2")", ciascuna delle quali connessa alla suddetta rete nazionale. L'impianto sorgerà nella Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Bicinicco e Santa Maria La Lona (Provincia di Udine) e ciascuna sottosezione sarà allacciata alla rete MT di e-distribuzione nazionale tramite realizzazione di due nuove cabine di consegna collegate in antenna da cabina primaria AT/MT Palmanova.

Le opere necessarie alla realizzazione della connessione riguardano la costruzione di due linee elettriche di media tensione (20 KV) in cavo interrato elicordato ad elica, atta al collegamento di nuove due cabine di consegna (ciascuna costituita da un blocco prefabbricato), ubicate nel Comune di Bicinicco (UD) in prossimità del sito di intervento e sempre nella disponibilità del proponente. Le due sottosezioni di impianto costituenti l'impianto fotovoltaico, avranno potenze rispettivamente di:



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- Bicinicco – Santa Maria La Longa 1 (“Bicinicco 1”): potenza massima di picco 6668 kW e potenza nominale in uscita dagli apparati di conversione (AC) pari a 5860 kW;
- Bicinicco – Santa Maria La Longa 2 (“Bicinicco 2”): potenza massima di picco 6668 kW e potenza nominale in uscita dagli apparati di conversione (AC) pari a 5860 kW.

L’area di interesse (di seguito “Area”) per la realizzazione degli impianti agrovoltaici ad inseguimento monoassiale presenta un’estensione complessiva di c.ca 25,3 ha, nella disponibilità del proponente, anche se la superficie reale dell’intervento risulta essere di circa 16,70 ha.

L’Area è ubicata ad una quota di c.ca 35 ml s.l.m. e non risulta acclive ma piuttosto pianeggiante. La predetta “area” sarà adibita all’intero impianto agrovoltaico come sotto rappresentato.




Figura 1 Inquadramento su ortofoto delle aree oggetto di intervento (Cfr. Relazione tecnica generale), a sinistra si intravede l’area produttiva, mentre a destra il corridoio autostradale.




Figura 2 Vista di insieme dell’impianto di connessione con collegamento cavi MT interrati (in rosso) su base ortofoto (Cfr. Relazione paesaggistica) Di seguito viene rappresentata l’intera planimetria di intervento in cui sono rappresentati, oltre che la zona, anche i percorsi delle linee elettriche interrate e la zona di connessione alla rete elettrica nazionale.

Opere di mitigazione

All’impianto fotovoltaico, inoltre, sarà associato:

- la piantumazione di siepi ed alberi melliferi perimetralmente all’impianto che abbiano una funzione di mascheramento, cattura della CO2 e aumento della biodiversità locale;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- un apiario per la produzione del miele;
- il mantenimento delle attività agricole attuali nelle fasce di rispetto perimetrali l'impianto fotovoltaico in progetto;
- la coltivazione di erba medica tra le file dei moduli fotovoltaici, per la produzione di foraggio al termine della loro funzione mellifera.


Secondo quanto riportato dal proponente: «Al fine di mitigare l'impatto paesaggistico, la scelta della tipologia di agroforestazione da applicare è ricaduta sui "Sistemi lineari" nelle aree perimetrali all'impianto fotovoltaico in proposta, costituiti da siepi ed alberi intervallati a distanza regolare. La scelta delle cultivar da impiantare è stata fatta in funzione di diversi fattori tra i quali:

- rispetto delle direttive imposte dalle norme tecniche di attuazione dei comuni interessati dall'impianto agrivoltaico;
- attivare un sistema di monitoraggio ambientale basato sul fatto di utilizzare la sensibilità delle piante come bioindicatori e mettere a punto un sistema di monitoraggio della qualità dell'aria;
- utilizzo delle piante in funzione della proposta progettuale di realizzare un apiario.

Le postazioni dell'apiario saranno disposte a sud, al riparo dai venti, tenendo in considerazione l'ombreggiatura dei mesi più caldi a carico dello stato arboreo di neocostituzione.

Per quanto riguarda la piantumazione delle essenze arboree atte alla mitigazione dell'impianto, queste saranno del tipo

autoctone, mentre per la restante superficie, per tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, saranno utilizzate piantumazioni che tengono conto delle coltivazioni già in uso sulla superficie oggetto dell'intervento, correlando anche la necessità di poter garantire la sopravvivenza dell'impianto apiario previsto» [Cfr. Elaborato



VISTA IN SEZIONE

Tav_R01_RelazioneTecnicaGenerale, *Relazione tecnica generale*, pag. 13].

Contesto paesaggistico

Da quanto emerge dalla Relazione paesaggistica presentata dal Proponente, l'area di progetto ricade all'interno dell'**Ambito di paesaggio n° 8 Alta Pianura Friulana e Isontina**.

L'ambito Alta pianura Friulana e Isontina è uno degli ambiti di paesaggio più vasti in cui è stato suddiviso il territorio regionale, infatti si distende a comprendere gran parte del Medio Friuli, dal Tagliamento all'Isonzo, per poi superarlo fino a raggiungere Gorizia e il confine orientale. La presenza di una morfologia pianeggiante e di suoli più idonei alla coltivazione ha determinato una maggiore utilizzazione del territorio per scopi agricoli, infatti la percentuale di superficie coltivata, inclusa nelle categorie di uso del suolo A3 e A4 è pari al 71%. Si riscontra inoltre una scarsa presenza delle aree coltivate in modo estensivo incluse nella categoria A2 di uso del suolo, la cui superficie occupa appena lo 0,6% della superficie dell'ambito. In sintesi questo AP è caratterizzato dalla compresenza di realtà rurali diversificate che si possono riassumere nelle seguenti tipologie "territorio agricoltura": sono le aree destinate all'agricoltura e che sono state in parte sottoposte a interventi di riordino o ricomposizione fondiaria indirizzati ad aumentare la produttività.

In parte conservano ancora i segni di una antica colonizzazione agraria caratterizzata da una fitta rete fondiaria.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

In queste zone il rapporto tra SAU e superficie comunale è più elevato rispetto alla media dell'AP, così come la percentuale di occupati impegnati nel settore, a conferma del valore di questa attività nel contesto economico dell'AP (come ad esempio nei comuni di Basiliano, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Lestizza, Mortegliano, Santa Maria la Longa).

L'intervento è previsto su lotti di terreno destinati dai vigenti PRG a "verde agricolo".

L'analisi ha individuato una matrice paesaggistica eterogenea di tipo rurale/insediativo produttivo caratterizzato dalla compresenza di seminativi in aree irrigue e un tessuto produttivo discontinuo appartenenti alla zona D3 PRGC di Bicinicco in località Braida Bottazzo.

Lo studio dello stato iniziale, condotto al fine della comprensione del contesto paesaggistico-ambientale, evidenzia un sistema di pianura relativamente aperto, solcato dal percorso della Roggia di Palma, la quale, con la sua vegetazione ripariale, costituisce elemento di discontinuità tra le diverse pezzature del tessuto che procurano un effetto di accorciamento delle visuali, specie laddove la rete di alberi si infittisce a formare quinte visive.

Il tessuto analizzato è costituito da una matrice eterogenea con particolari elementi distintivi quali cambi di destinazione d'uso del suolo dovute alla compresenza di zone industriali – commerciali e reti di comunicazione (Bipan spa, Reti Autostradali) e seminativi in aree irrigue [cfr. Elaborato Tav_RP_RelazionePaesaggistica, *Relazione paesaggistica*].




Figura 3 Stralcio PPR con individuazione Area campo fotovoltaico e percorso interessato dal cavidotto.

Secondo quanto riportato dal Proponente: *«lungo il tracciato del cavidotto interrato si dovranno attraversare dei canali d'acqua (Roggia di Palma), il superamento dei quali sarà possibile applicando la tecnica del "no dig" o "perforazione teleguidata" che permette la posa in opera di tubazioni e cavi interrati senza ricorrere agli scavi a cielo aperto e senza compromettere il naturale flusso del corso d'acqua. Di seguito un'immagine esplicativa della tecnica prevista»* [Cfr. Elaborato Tav_RP_RelazionePaesaggistica, *Relazione Paeaggistica*, pag. 19].




Figura 4 Immagine esplicativa della perforazione teleguidata



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Trattandosi di un'opera infrastrutturale completamente interrata, realizzata lungo le viabilità esistenti, con il ripristino dello stato iniziale dei luoghi gli attraversamenti di detti corsi d'acqua sono compatibili con le norme tecniche del PPR applicabile al caso.



Figura 5 Interferenze del cavidotto con la rete idraulica e le infrastrutture del territorio del territorio

Impatti visivi

Secondo quanto riportato dal Proponente: «Le viste dei foto inserimenti dell'impianto in progetto sono state scelte in corrispondenza dei siti del territorio in cui l'analisi percettiva ha fatto registrare valori di intervisibilità verosimile media – alta, al fine di verificarne l'indice di impatto visivo – percettivo dell'impianto (ovvero quanta superficie del campo visivo dell'osservatore viene "occupata" dalla superficie delle opere in progetto)».




Figura 6 Mappa di intervisibilità verosimile considerando una zona di visibilità teorica di 3 km [Cf.r Relazione Paesaggistica]



MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Figura 7 Ortofoto con indicazione dei punti di scatto – fotosimulazioni



Figura 8 Veduta generale dell'intervento



Figura 9 Fotoinserimento da punto di vista 1 dall'autostrada A23 direzione Udine



Figura 10 Fotoinserimento dal punto di vista 2



Figura 11 Fotoinserimento da punto di vista 3



Figura 12 Fotoinserimento dal punto di vista 4

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia nel parere endoprocedimentale prot. 369-P del 11.01.2023 (acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. 364-A del 12.01.2023) e attraverso successive fasi interlocutorie ha effettuato la **ricognizione vincolistica** dell'area oggetto di intervento rilevando quanto segue:

«L'istanza riguarda la realizzazione di un impianto agrivoltaico con fotovoltaico ad inseguitori monoassiali per la produzione di energia elettrica, comprensivo di impianto agricolo con annesso apiario, sito nei comuni di Bicinicco (UD), Santa Maria La Longa (UD) e Palmanova (UD). L'impianto è costituito da due sottosezioni denominate "Bicinicco – Santa Maria La Longa 1 (per brevità "Bicinicco 1")" e "Bicinicco - Santa Maria La Longa 2 (per brevità "Bicinicco 2")". L'area ha un'estensione complessiva di circa 25,3 ha, nella disponibilità del proponente, anche se la superficie reale d'intervento risulta essere di circa 16,70 ha. I terreni sono ad uso agricolo e sono ubicati in prossimità dell'autostrada A23, di una area industriale e della "Roggia di Palma", ad una quota di circa 35 ml s.l.m. e non risulta acclive ma piuttosto pianeggiante. L'intervento prevede la realizzazione di cabine di trasformazione e opere di connessione tramite cavi interrati fino al punto



MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

20.03.2023

di consegna. Si prevedere la realizzazione di opere di mitigazione mediante schermature vegetali perimetrali, poste esternamente a una recinzione (rete su pali) di altezza 2.30 m. Si prevede l'installazione di un sistema di illuminazione e videosorveglianza.

Non sono previste "misure di compensazione" con riferimento alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (Ministero dello sviluppo economico - D.M. 10-9-2010)».

1.1 BENI PAESAGGISTICI

1.1.a Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico art. 136 del Codice

L'intervento non interferisce con aree tutelate ai sensi dell'art. 136.

Opere interferenti: nessuna

1.1.b Indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice

L'intervento si colloca in area contermina e nella fascia di rispetto del corso d'acqua Roggia di Palma, tutelata ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. c).

Opere interferenti: opere di mitigazione. Il progetto prevede interventi all'interno dell'area di rispetto: non sarà occupata con l'installazione dei pannelli - prevedendo l'arretramento della loro installazione al di là di tale limite come di evince dal layout di progetto - ma sono previste due cabine elettriche (inizialmente posizionate all'interno dell'area recintata interessata dal posizionamento dei pannelli fotovoltaici) e alcune opere di mitigazione ambientale.

1.1.c Indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione e di approvazione

La Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia è dotata di Piano Paesaggistico Regionale (PPR – FVG), ADOTTATO con deliberazione della Giunta regionale del 22 settembre 2017, n. 1774, APPROVATO con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres. e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018 ed efficace dal 10 maggio 2018.

L'intervento proposto ricade all'interno dell'ambito di paesaggio n. 8 "AP08 – Alta pianura friulana e isontina"; l'intervento non interessa aree sottoposte a tutela paesaggistica.

1.1.d Norme di attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area di intervento

Il Piano paesaggistico Regionale (PPR-FVG) è organizzato in una parte statutaria, una parte strategica e una dedicata alla gestione. Il Piano è "improntato a visione strategica riferita all'intero territorio regionale che considera il paesaggio come un punto di forza per lo sviluppo della regione e la qualità della vita dei cittadini.

Le Norme Tecniche di Attuazione costituiscono l'impianto normativo del PPR-FVG e sono organizzate sulla base della struttura del piano (parte statutaria, parte strategica e di gestione). All'Art. 8 (Obiettivi del PPR e obiettivi di qualità del paesaggio), comma 2 sono indicati gli obiettivi della parte statutaria del PPR:

- a) assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono coinvolgendo i soggetti e le popolazioni interessate;
- b) conservare gli elementi costitutivi e le morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
- c) "riqualificare le aree compromesse o degradate";
- d) salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato, assicurandone, al contempo, il minor consumo di suolo;
- e) individuare le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dell'ambito territoriale, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati".

L'art. 33 (Aree compromesse e degradate) riconosce le aree compromesse e le aree degradate quali elementi di forte alterazione del paesaggio regionale rispetto alle quali indirizzare operazioni di mitigazione, riqualificazione e



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

delocalizzazione, e il PPR riconosce i Campi fotovoltaici quale tipologia di trasformazione che comporta fenomeni di compromissione e degrado del paesaggio regionale (punto 5 lett. d);

Per gli ambiti interessati dal progetto le Norme Tecniche di Attuazione del PPR fanno riferimento ai seguenti articoli:

- art. 33 Aree compromesse e degradate;
- art. 8 Obiettivi del PPR e obiettivi di qualità del paesaggio.

1.1.f. Segnalazione di eventuali nuove proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, regionali o Ministeriali, in itinere, già pubblicate all'Albo Pretorio comunale, per le quali, quindi, vige il regime di cui all'art. 146, comma 1), del Codice.

Nessuna

1.2 BENI ARCHITETTONICI

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

L'intervento non interessa direttamente immobili e aree di interesse culturale ai sensi della parte II del Codice, i più prossimi sono ubicati a una distanza superiore a un chilometro.

Le opere di connessione (linee interrate) si collocano in prossimità della città di Palmanova, sito UNESCO il cui sistema delle fortificazioni è sottoposto a tutela ai sensi della parte II d.lgs. 42/2004 con DM 13/5/1961.

1.2.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

Nessuno

1.2.c vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:

DM 13/5/1961 decreto di tutela della cinta fortifica di Palmanova, sito UNESCO.

I beni tutelati ai sensi della parte II sono inclusi nella Rete dei beni Culturali prevista dal PPR-FVG, ma tali beni non sono direttamente interessati dall'intervento.

D.lgs. 199/2021, art. 20, aree idonee per impianti FER, individuazione buffer beni tutelati ai sensi d.lgs. 42/2004;

1.3. BENI ARCHEOLOGICI

1.3.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 105) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

L'area di intervento non interessa direttamente immobili di interesse archeologico dichiarati ai sensi della parte II del Codice né provvedimenti in itinere.

1.3.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1

L'area di intervento non interessa direttamente immobili di interesse archeologico dichiarati ai sensi della parte II del Codice né provvedimenti in itinere.

1.3.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

Nell'ambito del PPR-FVG, l'intervento non interferisce direttamente con Zone di interesse archeologico – ulteriori contesti (D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett. m e art. 143 co. 1 lett. e).

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia nel parere endoprocedimentale sopra citato e nelle successive interlocuzioni con questo Ufficio ha esplicitato **gli impatti verificati e potenziali valutazioni** circa la qualità dell'intervento rilevando quanto segue:



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

20.03.2023

2.1. BENI PAESAGGISTICI

Si riscontra come le aree sottoposte a tutela paesaggistica siano direttamente interessate dall'intervento con il posizionamento di due cabine elettriche e delle opere di mitigazione a verde (siepi) in fascia di rispetto di corso d'acqua Roggia di Palma. L'intervento di posa di pannelli fotovoltaici si colloca in area di prossimità a tale fascia di tutela. L'area di intervento si colloca in adiacenza all'autostrada A23 e in prossimità di area industriale.

Si riscontra la realizzazione di opere di mitigazione con schermature vegetali: dagli elaborati di progetto, pare che parte delle barriere vegetali assumano un aspetto artefatto, poco naturaliforme.

Dall'analisi proposta dal richiedente non vi sono altri campi fotovoltaici nelle immediate vicinanze dell'intervento tali da configurare un effetto cumulativo di impatto paesaggistico per la presenza di superfici contigue a fotovoltaico.

L'art. 33 (Aree compromesse e degradate) delle NTA del PPR-FVG riconosce le aree compromesse e le aree degradate quali elementi di forte alterazione del paesaggio regionale rispetto alle quali indirizzare operazioni di mitigazione, riqualificazione e delocalizzazione; il PPR riconosce i Campi fotovoltaici quale tipologia di trasformazione che comporta fenomeni di compromissione e degrado del paesaggio regionale (punto 5 lett. d).

Considerata la progressiva diffusione di impianti fotovoltaici a terra nel territorio regionale e nei comuni interessati dall'intervento in oggetto, e tenuto conto dell'art. 33 e dell'art. 8 delle NTA del PPR-FVG, e che la L.R. FVG n. 16/2021, all'art. 4 comma 18 lett. f) indica "che sia assicurato il contenimento del livello di compromissione e di degrado determinato dalla dimensione e dalla concentrazione degli impianti fotovoltaici a terra", si evidenzia che l'area in esame non risulta degradata secondo le definizioni di cui all'art.33 delle NTA del vigente PPR FVG. Ai sensi del medesimo articolo, l'impianto proposto comporta fenomeni di compromissione e degrado del paesaggio regionale nel sito oggetto di intervento, contribuendo inoltre al consumo di suolo .

A seguito di richiesta di integrazioni, il richiedente rinvia alla documentazione di progetto E18 e RP2 per la descrizione delle opere di mitigazione con fasce di vegetazione. Tuttavia non appare evidente un sesto di impianto tale da fare assumere alle fasce vegetali un assetto naturaliforme, permanendo un aspetto eccessivamente regolare e artefatto delle opere a verde, dato il sesto di impianto regolare.

Per quanto attiene alla analisi di intervisibilità proposta nelle integrazioni del richiedente si prende atto che le opere non appaiono visibili da beni tutelati ai sensi del d.lgs .42/2004 o siano presenti elementi di mascheramento vegetale.

2.2 BENI ARCHITETTONICI

2.2.a analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

Non si ravvisano interferenze o impatti in quanto le opere di connessione prossime al sito UNESCO di Palmanova sono interrato. Per quanto attiene alla analisi di intervisibilità proposta nelle integrazioni del richiedente si prende atto che le opere non appaiono visibili da beni tutelati ai sensi del d.lgs .42/2004 o siano presenti elementi di mascheramento vegetale.

2.3. BENI ARCHEOLOGICI

2.3.a analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni archeologici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

L'area di intervento non interessa direttamente immobili di interesse archeologico dichiarati ai sensi della parte II del Codice.

2.3.b Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (Decreto Legislativo 50/2016, – articolo 25, "Verifica preventiva dell'interesse archeologico").

Risulta prodotta la documentazione di cui alle norme citate – ora ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. comprendente Relazione (TAV_RS2_Relazione archeologica) con relativa documentazione grafica (cfr. elaborati TAV_RS2_1, TAV_RS2_2, TAV_RS2_3, TAV_RS2_4), da professionista archeologo in possesso dei requisiti di prima fascia cui al D.M.



MiBACT 20 maggio 2019, n. 244 (Regolamento concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologici, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110 modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti), e di quelli previsti dal regolamento di cui al D.M. 20 marzo 2009, n. 60 (Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco previsto dall'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 12/04/2006).

Dalla suddetta documentazione si evince che l'opera in progetto interessa aree connotate in parte da un rischio basso e in parte medio e alto rischio archeologico in sedime. In particolare nel territorio comunale di Santa Maria La Longa i cavidotti interrati previsti dal progetto presentano un alto rischio di interferenza con il tracciato della strada romana cd. Iulia Augusta; nel territorio comunale di Palmanova i cavidotti costeggiano parte dei bastioni esterni della fortezza rinascimentale e non si può escludere la possibilità che si possano intercettare stratigrafie d'interesse archeologico ancora sepolte connesse con la cittadella fortificata o le presistenze nell'area.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere nel proprio endoprocedimentale trasmesso con nota prot. 369-P del 11.01.2023 (acquisito agli atti di questo Ufficio con nota prot. 364-A del 12.01.2023) confermando il parere già espresso con nota prot. 1455-P del 03.08.2022 (acquisito agli atti di questo Ufficio con nota prot. 4316-A del 10.10.2022) e attraverso le successive interlocuzioni con questo Ufficio ha espresso **un parere favorevole** alla realizzazione dell'opera in oggetto, tuttavia condizionato all'ottemperanza di alcune prescrizioni come sotto riportate nel quadro delle condizioni ambientali.

CONSIDERATO che, esaminata la documentazione integrativa, per quanto riguarda i beni architettonici, il Servizio III della DG ABAP, nel proprio parere endoprocedimentale trasmesso con nota prot. 581-I del 17.01.2023, concordando con quanto espresso dalla Soprintendenza territoriale, ha dichiarato quanto segue.

«Con riferimento alla procedura in oggetto,

- esaminata la documentazione pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- visto il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dalla Soprintendenza ABAP del Friuli Venezia Giulia con nota prot. n. 369 del 11.01.2023;
- considerato che, come riportato nel parere della Soprintendenza territoriale, l'intervento non interessa direttamente beni architettonici (immobili e aree di interesse culturale), tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs n. 42/2004 e che i beni culturali presenti nelle vicinanze sono ubicati a una distanza superiore a un chilometro;
- considerato altresì che sono previste opere di connessione interrate in prossimità della cinta fortificata della Città di Palmanova (UD), sito UNESCO, il cui sistema di fortificazioni è sottoposto a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs n. 42/2004, per effetto del D.M. 13 maggio 1961, e considerato che, come evidenziato nel parere della Soprintendenza ABAP, tali opere di connessione non producono impatti significativi sul sito tutelato di Palmanova in quanto si tratta di linee interrate;
- preso atto che, per quanto riguarda l'analisi dell'intervisibilità, sulla base della documentazione integrativa fornita dal Proponente, le opere in progetto non risultano visibili dai beni architettonici presenti nelle vicinanze dell'area di intervento; per quanto di competenza di questo Servizio III, si concorda con il parere espresso dalla Soprintendenza territoriale.»

CONSIDERATO che, esaminata la documentazione integrativa e valutato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, per quanto riguarda gli aspetti archeologici, il Servizio II della DG ABAP, nel proprio parere endoprocedimentale trasmesso con nota 610-I del 18.01.2023 ha dichiarato quanto segue.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

20.03.2023

«[...] si concorda con il parere favorevole e con le prescrizioni espresse dalla Soprintendenza territorialmente competente, per tutte le considerazioni esposte dalla stessa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate. Giova rammentare che, al fine di disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione tra la Soprintendenza e la stazione appaltante, il comma 14 del D.lgs. 50/2016, art. 25, prevede la stipula di apposito accordo nell'ambito del quale possono essere concordate tipologie semplificate di tutela, anche non riconducibili alle pratiche proprie della verifica preventiva di interesse archeologico, quali, ad esempio, il controllo archeologico in corso d'opera.

Si ribadiscono i disposti stabiliti dagli artt. 90, 161 e 175, comma 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico.

Si rammenta, altresì, che, come previsto dal comma 6 del citato art. 25, in caso di acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di evidenze archeologicamente rilevanti, potrà essere richiesta l'esecuzione di saggi archeologici.

Resta inteso che, qualora dovessero presentarsi modifiche di qualsiasi natura all'opera in progetto, tali varianti dovranno essere tempestivamente comunicate alla Soprintendenza per il seguito di competenza.»

ESAMINATI tutti gli elaborati trasmessi e pubblicati sul sito del MASE e tutte le osservazioni trasmesse e pubblicate sul sito del MASE e atteso fino alla data del 18.03.2023 termine ultimo per la presentazione delle osservazioni a valle della nuova ripubblicazione della documentazione.

ESAMINATA tutta la documentazione e gli approfondimenti progettuali ulteriori trasmessi dalla Società proponente nel corso dell'iter istruttorio.

SENTITA per le vie brevi la Soprintendenza competente in merito alle valutazioni di competenza in relazione alle differenze progettuali riscontrate tra il progetto in precedenza già valutato e quello definitivo pubblicato sul sito del MASE.

CONSIDERATO ogni ulteriore elemento istruttorio e quanto riscontrato dal proponente in sede di tavolo tecnico del 28.02.2023 in merito alla fattibilità tecnico/impiantistica di prevedere le cabine elettriche all'interno dell'area recintata del campo fotovoltaico e quindi al di fuori delle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 142 del dlgs n. 42/2004.

VISTI e CONSIDERATI il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia e i contributi istruttori dei Servizi II e III della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio sopra citati.

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere *ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.*

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'allora Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

CONSIDERATO che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

20.03.2023

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio.**

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio.*

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce *che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.*

CONSIDERATO che il precitato Codice *tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.*

CONSIDERATO che ai fini del precitato Codice la tutela del paesaggio, è volta a *riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime.*

VISTO il comma 1 dell'art.135 del predetto codice che stabilisce che le regioni *sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici".*

VISTO il comma 2 dell'art.135 del predetto codice stabilisce che i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e **ne delimitano i relativi ambiti.**

VISTO che il comma 3 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 stabilisce che i piani predetti in riferimento a ciascun ambito, predispongono **specifiche normative d'uso**, per le finalità del Codice sopra indicate e **attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.**

VISTO che ai sensi del comma 4 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 in riferimento al punto precedente per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni.

VISTA la legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 5 del 23/02/2007 relativa a "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio", art. 60 e s.m.i.

CONSIDERATO che la Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 143 del citato D.Lgs 42/2004 ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018 n.0111/Pres pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018.

CONSIDERATA la Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 2 novembre 2021 n. 16 e in particolare le condizioni riportate all'art. 4, comma 18 per gli impianti fotovoltaici a terra:

«[...] la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 16 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

[...]

b) che sia dimostrata, con adeguata documentazione, la compatibilità e la non interferenza degli impianti con gli obiettivi della Parte statutaria del PPR, della Rete ecologica regionale, della Rete dei beni culturali, della Rete della mobilità lenta di cui alla parte strategica del PPR e con i relativi ulteriori contesti;

c) che la realizzazione dell'impianto non interrompa la connettività ecologica e non interessi paesaggi rurali storici;

[...]



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e) che sia assicurato il raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'allegato B3 del PPR recante l'Abaco delle aree compromesse e degradate;

[...]».

CONSIDERATE le caratteristiche dell'intervento e le interferenze generate con il contesto paesaggistico e con le aree e i beni tutelati ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG) e del D.lgs. 22.01.2004, n. 42.

CONSIDERATI gli obiettivi generali della parte statutaria del PPR e gli obiettivi di qualità per la rete ecologica regionale, per la rete dei beni culturali, per la rete della mobilità lenta ricadenti nell'Ambito 8 "Alta Pianura Friulana e Isontina".

VALUTATO che le aree sottoposte a tutela paesaggistica sono direttamente interessate dal posizionamento di due cabine elettriche e da alcune opere di mitigazione a verde (siepi) le quali interferiscono con la fascia di rispetto del corso d'acqua Roggia di Palma, tutelato ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c). L'intervento di posa di pannelli fotovoltaici si colloca in area di prossimità a tale fascia di tutela.

RITENUTO utile richiamare la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima che stabilisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT).

CONSIDERATO quanto stabilito dal recente *Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023 e per il triennio 2023-2025* del Ministro della cultura con particolare riferimento al punto 3.5 *Tutela del paesaggio* in cui si ritiene necessario *trovare un punto di equilibrio fra la tutela del paesaggio e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*.

VISTO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

VISTO il Decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali».

VISTO il Decreto Legge 21 marzo 2022, n.21 coordinato con legge di conversione 20 maggio 2022, n° 51 «Misure urgenti per contrastare gli effetti umanitari ed economici della crisi ucraina»

VISTO il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina".

CONSIDERATO quanto riportato all'art.20 del dlgs 199/2021 in merito alle aree da considerare idonee all'installazione dei pannelli fotovoltaici a terra.

CONSIDERATO in particolare che il comma 8 dell'art. 20 del dlgs 199/2021 stabilisce che nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: [...] c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le cave e le miniere;

[..] 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

VALUTATO che l'area di intervento si colloca in adiacenza all'autostrada A23 e in prossimità di un'area industriale.

VALUTATO l'impatto paesaggistico delle opere sull'asse autostradale che in quel tratto rappresenta asse visuale verso un contesto paesaggistico caratterizzato dalla presenza imponente dell'impanto industriale e le sue ciminiere svettanti.

VALUATO quindi che l'impianto così inserito non sembra contrastare con la percezione dei luoghi già fortemente caratterizzati dalla presenza delle funzioni industriali.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO che parte delle opere di connessione sono interrato e sfruttano la presenza di tracciati viari esistenti e attraversano anche siti di carattere produttivo.

EVIDENZIANDO che, in generale a parere di questa Amministrazione, in coerenza con lo stesso D.lgs n.152/2006 con la normativa nazionale in materia e con quanto ribadito anche dal PNIEC, rimane auspicabile che la scelta localizzativa per l'istallazione di impianti fotovoltaici sia orientata prioritariamente verso aree già interessate da edificazioni, impermeabilizzazione e infrastrutturazione del suolo, per garantire il minor consumo dello stesso e il minore impatto paesaggistico in contesto agricolo.

CONSIDERATO che sulla base della documentazione integrativa richiesta da questo Ministero in merito ai rapporti di intervisibilità dalle mura di Palmanova l'impianto non risulta visibile e che l'area in adiacenza all'impianto fotovoltaico è di carattere industriale con elementi verticali svettanti e indicativi di un paesaggio di tipo industriale.



Figura 17 A titolo esemplificativo si riporta il Punto di scatto n°4 Anello del Rivellino all'altezza del cimitero di Palmanova. - L'areale di studio non risulta visibile mentre, in alto a sinistra risultano visibili le ciminiere dello stabilimento Bipan localizzato a confine con l'area d'intervento (per una ricostruzione delle fotosimulazioni da tutti i punti di scatto proposti a valle dello studio di intervisibilità cfr Elaborato Integrazioni alla Richiesta del MIC|MIC_SS-PNRR del 05/08/2022 prot. 0002224-P)

CONSIDERATO che, per quanto attiene alla analisi di intervisibilità presentata dal proponente a valle della richiesta di integrazioni da parte di questa Soprintendenza speciale, le opere non appaiono visibili da beni tutelati ai sensi della parte II del D.lgs. n. 42/2004 e risultano presenti elementi di mascheramento vegetale che occludono le visuali.

VALUTATO che, come rilevato dalla Soprintendenza competente e confermato dal Servizio III nel proprio contributo istruttorio, non si ravvisano interferenze o impatti con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati nell'area o nelle immediate vicinanze, avendo preso atto che le opere di connessione prossime al sito UNESCO di Palmanova sono interrato e che le opere di impianto non appaiono visibili da beni tutelati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004.

CONSIDERATO che l'area di intervento non interessa direttamente immobili di interesse archeologico dichiarati ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

CONSIDERATO che dall'analisi presentata dal Proponente non vi sono altri campi fotovoltaici nelle immediate vicinanze dell'intervento tali da configurare un effetto cumulativo di impatto paesaggistico per la presenza di superfici contigue a fotovoltaico.

CONSIDERATO che l'art. 33 (Aree compromesse e degradate) delle NTA del PPR – FVG riconosce le aree compromesse e le aree degradate quali elementi di forte alterazione del paesaggio regionale rispetto alle quali indirizzare operazioni di mitigazione, riqualificazione e delocalizzazione; il PPR riconosce i Campi fotovoltaici quale tipologia di trasformazione che comporta fenomeni di compromissione e degrado del paesaggio regionale (punto 5 lett. d).

CONSIDERATO che sono previste attività agricole in affiancamento alla funzione di produzione energetica dei pannelli fotovoltaici.

CONSIDERATO che questo Ministero ha richiesto al proponente delle integrazioni al fine di valutare le opere mitigative interferenti direttamente con le aree tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. c) del dlgs n. 42/2004 e che a seguito di richiesta di integrazioni, il proponente ha solamente rinviato alla documentazione di progetto già presentata (E18 e RP2) per la descrizione delle opere di mitigazione con fasce di vegetazione, senza tener conto quindi delle indicazioni fornitegli dalla



Soprintendenza competente per una migliore progettazione delle opere di mitigazione e affinché si potesse ottenere il parere finalizzato all'autorizzazione paesaggistica contestualmente alla VIA.

CONSIDERATO in particolare che, come rilevato dalla Soprintendenza ABAP competente nel proprio parere sopra citato, per quanto attiene alle opere di mitigazione dell'impatto ambientale non appare evidente un sesto di impianto tale da fare assumere alle fasce vegetali un assetto naturaliforme, permanendo un aspetto eccessivamente regolare e artefatto delle opere a verde, dato il sesto di impianto regolare.

CONSIDERATO che, come rilevato dalla Soprintendenza ABAP l'autorizzazione paesaggistica è necessaria per le opere di mitigazione ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica, che per quanto è stato consentivo valutare gli elaborati presentati necessitano di un approfondimento progettuale secondo le indicazioni di cui alla prescrizione n. 1 sotto esposta.

CONSIDERATO quindi che per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del dlgs 42/2004 dovrà essere presentata istanza presso gli Uffici competenti a valle e sulla base del provvedimento di compatibilità ambientale positivo.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II e del Servizio III della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali trasmessi dalla Società ATLAS SOLAR 1 nel corso del procedimento, questa **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza di questo Ministero, esprime

parere positivo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società ATLAS SOLAR 1 per il *“progetto di un impianto agrivoltaico della potenza nominale complessiva di 13,34 MW sito nei comuni di Bicinicco (UD) e Santa Maria La Longa (UD) e le relative opere di rete ricadenti nei Comuni di Bicinicco (UD), Santa Maria La Longa (UD) e Palmanova (UD)” subordinato al rispetto delle seguenti condizioni ambientali dalla n. 1 alla n. 3 e ferma restando la necessità di richiedere le opportune autorizzazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente:*

N. PRESCRIZIONE	1
MACROFASE:	Ante operam
FASE:	1. PRIMA DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ai sensi dell'art. 146 del Dlgs n. 42/4004
AMBITO DI APPLICAZIONE	Componenti/Patrimonio culturale: beni paesaggistici
Oggetto della prescrizione	Ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica si richiede che le cabine elettriche siano posizionate all'interno della fascia perimetrale di recinzione e mitigazione dell'impianto fotovoltaico e quindi siano poste al di fuori della fascia di rispetto tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del Dlgs n. 42/2004. Si richiede che le fasce di mascheramento perimetrale mediante elementi vegetali in area tutelata abbiano un assetto naturaliforme, evitando configurazioni eccessivamente artefatte, e siano di altezza e densità tali da operare un completo mascheramento della visione dei pannelli dalle aree esterne, in particolare per il settore adiacente alla Roggia di Palma.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	1. PRIMA DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Verifica di ottemperanza	Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

N. PRESCRIZIONE	2
MACROFASE:	CORSO D'OPERA
FASE:	CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere
AMBITO DI APPLICAZIONE	Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali, archeologia
Oggetto della prescrizione	<p>Relativamente alle aree interessate dal posizionamento dei cavidotti interrati, onde evitare pregiudizio alle evidenze archeologiche ancora eventualmente conservate in situ, sia assegnata la sorveglianza archeologica. In particolare, si chiede che sia garantita la sorveglianza archeologia in corso d'opera degli interventi nel sottosuolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle aree a rischio medio e alto del territorio comunale di <u>Santa Maria La Longa</u> dove i cavidotti interrati previsti dal progetto presentano un alto rischio di interferenza con il tracciato della strada romana cd. <i>Iulia Augusta</i>, in considerazione della peculiare natura dei contesti archeologici potenzialmente conservati nel sottosuolo, dato il rischio di intercettare necropoli connesse ai percorsi stradali di epoca romana (Tav_RS2_3 - Sito 29), che rappresentano un tipo di evidenza difficilmente individuabile tramite sondaggi di scavo ovvero indagini geofisiche; - nel territorio comunale di <u>Palmanova</u> dove i cavidotti costeggiano parte dei bastioni esterni della fortezza rinascimentale, seppure sia stato assegnato un rischio basso nella relazione archeologica (Tav_RS4) non potendosi escludere del tutto la possibilità che si possano intercettare stratigrafie d'interesse archeologico ancora sepolte connesse con la costruzione della cittadella fortificata o le preesistenze nell'area (Sito 8 e tracciato ipotetico viabilità romana sito 29), in particolare nell'ultimo tratto dei lavori dall'incrocio tra via Mazzini-SR252 fino alla sottostazione elettrica compresa, in considerazione della sussistenza di aree con potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile. <p>L'assistenza archeologica richiesta ed ogni eventuale indagine archeologica che si dovesse rendere necessaria nel proseguo dei lavori devono essere eseguite da operatore in possesso di requisiti di qualificazione specifici nel settore archeologico e sotto la direzione scientifica del medesimo Ufficio territoriale, fornendo ulteriori indicazioni su conservazione e consegna dei materiali, modalità di compilazione e consegna della relativa documentazione, nonché il suo inserimento all'interno del sistema RAPTOR.</p> <p>Giova rammentare che, al fine di disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione tra la Soprintendenza e la stazione appaltante, il comma 14 del D. Lgs. 50/2016, art. 25 prevede la stipula di apposito accordo nell'ambito del quale possono essere concordate tipologie semplificate di tutela, anche non riconducibili alle pratiche proprie della verifica preventiva d'interesse archeologico, quali ad esempio il controllo archeologico in corso d'opera.</p> <p>Si ribadiscono i disposti stabiliti dagli artt. 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico.</p> <p>Si rammenta, altresì, che, come previsto dal comma 6 del citato art. 25, in caso di acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di evidenze archeologicamente rilevanti, potrà essere richiesta l'esecuzione di saggi archeologici.</p> <p>Resta inteso che, qualora dovessero presentarsi modifiche di qualsiasi natura all'opera in progetto, tali varianti dovranno essere tempestivamente comunicate alla</p>




	Soprintendenza per il seguito di competenza.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere
Verifica di ottemperanza	Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia

N. PRESCRIZIONE	3
MACROFASE:	Ante operam
FASE:	1. Fase propedeutica alla progettazione esecutiva – IN SEDE DI AUTORIZZAZIONE UNICA
AMBITO DI APPLICAZIONE	Aspetti progettuali, paesaggio
Oggetto della prescrizione	Considerate le “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” (Ministero dello sviluppo economico - D.M. 10-9-2010) , in riferimento all’articolo 33 delle NTA del PPR (che qualifica le superfici interessate da impianti FV quali aree compromesse e degradate), e che conseguentemente l’intervento proposto introduce nel territorio regionale circa 17 ha di aree degradate, preso atto della dichiarazione di impegno del richiedente, si chiede di prevedere “misure di compensazione” in favore dei Comuni interessati
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	1. Fase propedeutica alla progettazione esecutiva – IN SEDE DI AUTORIZZAZIONE UNICA
Verifica di ottemperanza	Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia

Per quanto sopra riferito, si fa presente che l’Autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, **non potrà essere rilasciata** con il concerto di questo competente Direttore generale del Ministero della cultura ai sensi dell’art. 25 comma 2-quinquies. del dlgs n. 152/2006.

Pertanto, per l’ottenimento di tale autorizzazione paesaggistica, necessaria per le eventuali opere di mitigazione ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica, sarà cura del Proponente avanzare apposita istanza presso gli Uffici competenti secondo la normativa vigente in materia a valle del provvedimento di VIA di esito positivo e nel rispetto di quanto stabilito con la prescrizione n. 1 del quadro prescrittivo sopra riportato.

Si fa presente infine che, per quanto sopra dettagliatamente riferito questo parere sostituisce, integrandolo, il precedente parere positivo con prescrizioni reso con nota prot.n. 1123 del 26.01.2023.

Il Funzionario Arch. Enrica Gialanella 
 Direzione generale ABAP- Servizio V- Responsabile della U.O.T.T. n. 8
 Regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige
 tel. 06/6723.4726 – enrica.gialanella@cultura.gov.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V - DG ABAP
 Arch. Rocco Rosario Tramutola 

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
 Dott. Luigi LA ROCCA 



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it